



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110004 - STUPINIGI

Misure di conservazione sito-specifiche Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggio e Piani d'azione)*

TITOLO III - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL IT 1110004 STUPINIGI

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9 *(Divieti)*

Art. 10 *(Obblighi)*

Art. 11 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 12 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

Art. 13 *(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))*

Art. 14 *(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))*

CAPO II – Ambienti aperti

Art. 15 *(Divieti)*

Art. 16 *(Obblighi)*

Art. 17 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 18 *(Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030))*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19 *(Divieti)*

Art. 20 *(Obblighi)*

Art. 21 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 22 *(Norme per ambienti con vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme (3130))*

Art. 23 *(Norme per ambienti di acque calcaree con alghe del genere Chara (3140))*

Art. 24 *(Norme per laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharithion (3150))*

CAPO IV – Ambienti delle acque correnti

Art. 25 *(Divieti)*

Art. 26 *(Obblighi)*

Art. 27 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 28 *(Divieti)*

Art. 29 *(Obblighi)*

Art. 30 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 31 *(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie da sfalcio dal piano basale al montano (subalpino)(6510))*

TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110004 STUPINIGI

Capo I - Specie vegetali

Art. 32 (*Misure di conservazione generali*)

CAPO II - Specie animali

Coleotteri

Art. 33 (*Siti con presenza di *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo**)

Lepidotteri

Art. 34 (*Siti con presenza di *Zerynthia polyxena**)

Art. 35 (*Siti con presenza di *Euphydryas a. aurinia**)

Art. 36 (*Siti con presenza di *Lycaena dispar**)

Anfibi

Art. 37 (*Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana temporaria*, *Rana lessonae*, *Bufo viridis**)

Rettili

Art. 38 (*Siti con presenza di *Lacerta viridis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus**)

Uccelli

Art. 39 (*Siti con presenza di *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Sylvia borin*, *Scolopax rusticola*, *Falco subbuteo*, *Falco peregrinus*, *Turdus philomelos*, *Columba oenas**)

Art. 40 (*Siti con presenza di *Milvus migrans* e *Columba oenas**)

Art. 41 (*Siti con presenza di *Alcedo attis*, *Circus cyaneus**)

Mammiferi

Art. 42 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroteri che si trovano in edifici o infrastrutture*)

Art. 43 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o artificiali*)

Art. 44 (*Siti con habitat naturali e semi naturali che ospitano Chiroteri*)

Art. 45 (*Siti con presenza di *Muscardinus avellanarius**)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 (*Norme finali*)

Allegati

Allegato A – *Tipologie ambientali e principali specie*

Allegato B – *Entità problematiche e specie alloctone*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110004 STUPINIGI, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110004 STUPINIGI facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazioni sono redatte in conformità alla *“Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014 con D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.
4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
5. Le misure di conservazione sono distinte in:
 - a) misure efficaci per il sito della Rete Natura 2000 STUPINIGI ai sensi della Direttiva Habitat;
 - b) disposizioni specifiche, espresse in termini di possibili divieti, obblighi e buone pratiche, relative alle diverse tipologie di habitat e specie (Allegati I, II e IV della Direttiva Habitat) presenti nel sito della Rete Natura 2000 STUPINIGI;
6. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e gli strumenti di pianificazioni inerenti il Parco Naturale di Stupinigi,
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
7. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle

presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

8. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

10. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110004 STUPINIGI

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante nel sito delle diverse tipologie ambientali di cui alla Tab. 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chirotteri tutelate dalle Direttive europee di cui all'art. 42 del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla

produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;

- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 42.

Art. 3 *(Divieti)*

1. Nel IT1110004 STUPINIGI è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) alterare o ridurre le superfici di tipi di habitat o habitat di specie inseriti negli allegati della Direttiva Habitat; sono ammessi interventi finalizzati al recupero di altri ambienti dell'All. I della Direttiva Habitat con maggiore priorità di conservazione, previa redazione di specifici Piani d'Azione autorizzati dal soggetto gestore;
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente corrispondenti all'habitat Natura 2000 codice 6510 (le descrizioni degli habitat sono consultabili al sito web: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) distribuire fitofarmaci (fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive), spandere fertilizzanti e ammendanti di origine organica e effettuare lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri nell'intorno di canali, rii, corsi e specchi d'acqua;
- f) intubare o artificializzare sponde e fondali di canali, fossi e specchi d'acqua di origine artificiale, di qualsiasi tipologia ed utilizzo, a sponde e fondo naturali o seminaturali, utilizzando calcestruzzo, o altri materiali impermeabilizzanti, in assenza di valutazione d'incidenza;
- g) artificializzare le sponde e i fondali di corsi e specchi d'acqua naturali (stagni, pozze, laghi, ecc.) con calcestruzzo o altri materiali impermeabilizzanti;
- h) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, lettera f), realizzare ed autorizzare nuove captazioni, derivazioni od opere di regimazione idriche con strutture temporanee o permanenti o scavo di pozzi che alterino il regime idrologico, il livello trofico e degli inquinanti dei corpi idrici superficiali o delle falde acquifere in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico per le quali il sito è stato designato o è rappresentativo a livello regionale;

- i) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
- j) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- k) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
- l) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto quelle già autorizzate alla data di approvazione del presente atto. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere contestuale al completamento dei lotti di escavazione e finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- m) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- n) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, fasce arboreo-arbustive non costituenti bosco, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), ad esclusione delle ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali. Sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- o) al di fuori degli ambienti forestali per i quali esistono norme specifiche, abbattere completamente alberi di interesse conservazionistico in formazioni non costituenti bosco, anche isolati, anche all'interno di giardini e proprietà recintate, anche deperienti o morti, ad esclusione di quegli esemplari che, in caso di caduta interi o di loro parti, possono essere causa di danni a persone e cose. Alberi di interesse conservazionistico sono quelli che possiedono i requisiti indicati all'art. 12, lettere dalla a) alla e);
- p) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- q) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, quelle allevate, coltivate od ornamentali, purchè non inserite in apposito elenco allegato al Piano di gestione delle specie e cultivar in grado di ibridarsi con entità locali presenti nel sito o di naturalizzarsi, e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- r) immettere o ripopolare qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona ma non presente attualmente all'interno del sito, inclusi esemplari appartenenti a specie di interesse venatorio e di ittiofauna; sono fatti salvi gli interventi volti alla conservazione di specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero incluse nelle categorie di minaccia delle Liste rosse, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale, caratteristiche degli ambienti naturali del sito. Tali interventi devono essere previsti sulla base di progetti strutturati con protocolli scientifici

- e di conservazione, previsti o autorizzati dal soggetto gestore, previo eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e fatto salvo quanto previsto da specifici Piani d'azione di cui all'art. 47 della L.R. n. 19/2009, acquisiti i pareri degli istituti scientifici preposti (es. ISPRA) ove previsti e nel rispetto delle norme vigenti per la raccolta e la produzione di materiali di propagazione e moltiplicazione;
- s) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 *"Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità"*.
 - t) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato fuori strada o su terreni coperti da neve; sono esclusi dal presente divieto i mezzi impiegati in operazioni di soccorso, di vigilanza ed antincendio;
 - u) circolare con mezzi motorizzati su strade private o vicinali non asfaltate; sono esclusi dal presente divieto:
 - 1) gli aventi diritto ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
 - 2) i mezzi impiegati in operazioni di soccorso, di vigilanza, antincendio;
 - 3) i mezzi impiegati per lavori o attività di ricerca scientifica autorizzati;
 - v) costruire nuova viabilità veicolare ed asfaltare la viabilità non adducante a insediamenti abitati in modo permanente; la viabilità silvo-pastorale deve essere prevista nell'ambito di specifici strumenti di pianificazione sottoposti a valutazione d'incidenza;
 - v bis) *(lettera inserita poiché mancante per mero errore materiale)* sorvolare il sito con elicottero per finalità turistico-sportive;
 - w) realizzare o autorizzare nuovi percorsi e circuiti per attività sportive motorizzate (motocross, trial, quad, go-cart, moto d'acqua etc.); per i percorsi per i mezzi non motorizzati (mountain-bike, ciclocross, ippica ecc.) al di fuori della viabilità e sentieristica idonee esistenti, è necessaria valutazione d'incidenza;
 - x) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
 - y) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - z) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - aa) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.
 - bb) utilizzo di munizionamento al piombo.

Art. 4 *(Obblighi)*

1. Nel IT1110004 STUPINIGI è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base conforme alla normativa vigente, proveniente dall'Italia settentrionale occidentale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito si vedano l'art. 3, comma 1), lettera t) e il successivo punto g) ;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro misurato ad 1,3 m di altezza superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett e);
- c) ad eccezione di quanto specificato per gli alberi di interesse conservazionistico per i

quali vige il divieto di abbattimento (art. 3, lettera p), comunicare preventivamente l'abbattimento di alberi in formazioni non costituenti bosco (filari, bordure, siepi arborate, gruppi arborei, ecc.), anche isolati, anche in giardini e proprietà recintate, al soggetto gestore del sito, almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio lavori. Il gestore, tramite tecnici abilitati da esso incaricati può effettuare il sopralluogo e provvedere alla redazione del verbale e alla contrassegnatura delle piante da abbattere a partire da un diametro pari a 30 cm misurato a 1,3 m di altezza. La contrassegnatura può anche essere effettuata da tecnici forestali abilitati: in tal caso il soggetto gestore ne prende atto nel corso della compilazione del verbale;

- d) sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e su altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea. Sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 garantire il pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- e) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone per un larghezza di almeno 5 metri nell'intorno di canali, rii, corsi e specchi d'acqua;
- f) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Tali misure di sicurezza consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- g) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato C. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

h) di comunicazione, qualora richiesto dal soggetto gestore, dell'elenco dei fitofarmaci, delle relative quantità utilizzate e dei periodi d'impiego nel corso dell'anno da parte del titolare, azienda o società che conduce fondi agricoli, vivai/ giardini e impianti sportivi. nei nuovi impianti d'illuminazione, al fine della riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sugli ecosistemi si applicano i seguenti obblighi:

- 1) nei nuovi impianti utilizzare sorgenti luminose a bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV o filtrata in modo da ottenere analogo risultato;
- 2) nei nuovi impianti gli apparecchi di illuminazione devono avere, nella posizione di installazione, una intensità luminosa compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm ad angoli gamma maggiori o uguali a 90° (ossia sopra il piano dell'orizzonte) di flusso luminoso totale emesso;
- 3) nei nuovi impianti la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti non devono superare i limiti minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel sito IT1110004 STUPINIGI sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- b) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) i sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica e l'impiego di cultivar autoctone;
- h) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario;
- i) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- j) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- k) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- l) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone per un larghezza di almeno 5 metri nell'intorno di fossi;
- m) predisporre piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- n) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;

- o) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - p) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
 - q) porre in essere, per il soggetto gestore, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - r) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - s) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. Nel sito IT1110004 Stupinigi sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore e fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato C, finalizzati al controllo/eradicazione.
 - c) La riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale attraverso:
 - 1) adozione di sensori di presenza che consentano l'accensione degli impianti di illuminazione solo nei momenti di reale utilizzo da parte degli utenti dell'illuminazione;
 - 2) adozione di sistemi di dimmerizzazione e temporizzazione degli impianti;
 - 3) adozione di sistemi di segnalazione passiva alternativi all'illuminazione quali catarifrangenti, cat-eyes, bande rumorose a bordo strada, ecc.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

1. Il soggetto gestore del sito IT1110004 STUPINIGI si organizza, secondo gli indirizzi di cui all'art.6 comma 1 delle Misure di conservazione regionali per raccogliere periodicamente i dati necessari e a trasmetterli alla Regione Piemonte per lo svolgimento delle azioni ad essi connesse.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110004 STUPINIGI

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o gli habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.
4. Il proponente di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere può chiedere preventivamente la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza al soggetto gestore, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie a verificare il possibile impatto sullo stato di conservazione di habitat e specie tutelati, anche mediante la redazione di una scheda guida.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1110004 "Stupinigi", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Gli interventi selvicolturali conformi alle presenti misure di conservazione sono effettuabili senza valutazione d'incidenza.

Art. 9

(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti forestali, è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da

realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;

- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
- g) effettuare impianti di arboricoltura da legno con specie alloctone, ad esclusione delle colture legnose a ciclo breve purchè a distanza superiore a 30 m dal margine del bosco;
- h) effettuare impianti con pioppi clonali a meno di 30 m dal margine del bosco;
- i) effettuare tagli di rinnovazione in presenza di specie esotiche invasive, senza effettuare concomitanti azioni di controllo selettivo sulle stesse;
- j) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) di garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

Art. 10

(Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi, integrati dalle misure specifiche per habitat e gruppi di habitat, prevalenti qualora più restrittive:

- a) tutti gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi in bosco, anche morti, devono essere comunicati preventivamente al soggetto gestore del sito, affinché venga espresso il parere obbligatorio. Il gestore, mediante apposito sopralluogo, verifica la conformità del taglio alla normativa forestale regionale vigente (Regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i.) e alle presenti misure di conservazione, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà da allegare a cura del richiedente, in caso di intervento selvicolturale, alla dovuta comunicazione semplice e/o al progetto d'intervento da inviare al soggetto regionale competente in materia di tagli boschivi;
- b) indipendentemente dalla forma di governo e di trattamento e dalle modalità di contrassegnatura dei tagli previste dal regolamento forestale, tutti gli interventi selvicolturali, compresi il taglio di singoli alberi in bosco, anche morti, ricadenti o meno nella procedura della comunicazione semplice (ai sensi del vigente regolamento forestale regionale), sono soggetti alla contrassegnatura delle piante d'altofusto di specie autoctone da abbattere, a partire da un diametro pari a 30 cm misurato a 1,3 m di altezza. La contrassegnatura può essere effettuata da tecnici forestali abilitati, ovvero dal soggetto gestore, tramite tecnici abilitati da esso incaricati, nel corso del sopralluogo obbligatorio;
- c) i cedui a regime di querceti di rovere e le cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti in fustaia;
- d) i cedui costituenti habitat di interesse comunitario da convertire o in conversione a fustaia sono censiti a cura del soggetto gestore;
- e) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari ed il rilascio minimo di copertura è il 25 per cento;
- f) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari con rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- g) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5

ettari;

- h) nei robinieti deve essere lasciata una copertura dopo il taglio almeno pari al 30%, le matricine o riserve devono essere scelte prioritariamente tra le altre specie autoctone, ove necessario integrate con robinia, sempre a gruppi; è ammesso il diradamento sulle ceppaie delle specie autoctone presenti nel robinieto; nei boschi a governo misto deve essere rilasciata una copertura dopo il taglio pari almeno al 50%, costituita da soggetti di specie autoctone stabili (e da robinia ad integrazione di questi qualora insufficienti) e ricercando la maggiore differenziazione possibile di stadi di sviluppo;
- i) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- j) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore all'incremento periodico riferito al periodo di curazione e, comunque, al 20 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- k) ai fini dell'applicazione dei punti precedenti, le superfici da sottoporre a intervento selvicolturale si considerano accorpate anche se sono: interrotte da altre superfici non boscate di ampiezza inferiore ai 100 metri o da aree con rinnovazione o ricacci forestali di altezza inferiore a 3 metri o sottoposte a interventi selvicolturali negli ultimi tre anni. Le superfici sono misurate al lordo di eventuali aree incluse diverse dal bosco inferiori a 2000 metri quadrati;
- l) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti e castagneti;
- m) riconvertire a bosco i pioppeti non soggetti a cure colturali da almeno 10 anni;
- n) in tutti gli interventi selvicolturali è d'obbligo valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Tab. 3);
- o) nelle aree di pertinenza dei corpi idrici la vegetazione naturale deve essere lasciata a libera evoluzione, fatti salvi specifici progetti di mantenimento o ricostituzione di ambienti di interesse conservazionistico o habitat di specie di interesse comunitario; Al di fuori dell'alveo inciso (rete idrografica minore), nella zona compresa entro una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda, sono consentiti il taglio selettivo con il mantenimento di almeno il 50% di copertura residua, rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche ed il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta. Per i corpi idrici con larghezza dell'alveo inciso maggiore di 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte sono eseguiti in modo che le aree trattate siano antistanti alle aree non trattate;
- p) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 31 marzo al 15 giugno; nel caso delle garzaie il periodo è anticipato al 1° febbraio, nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi, in tale periodo, operazioni selvicolturali possono essere effettuate solo previa procedura di valutazione di incidenza;
- q) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, ad eccezione della robinia; per le modalità operative per effettuare azioni di controllo delle specie esotiche invasive si rimanda all'art. 4, comma 1, lettera h);
- r) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza.

2. Per ogni intervento selvicolturale, indipendentemente dalla superficie interessata, dovranno essere applicate le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito, se presente e fatta salva la pubblica incolumità, almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento (o su frazione inferiore di 2500 metri quadrati) appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; gli alberi vivi rilasciati per tale scopo sono conteggiati tra quelli da mantenere nelle diverse forme di governo e trattamento previste dalla norme forestali vigenti;

- b) è mantenuta una quantità di alberi morti (preferibilmente in piedi, fatta salva la pubblica incolumità, o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 metri quadrati (o su frazione inferiore di 2500 metri quadrati). Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna.
- c) sono rilasciati solo se ospitano nidificazioni o rifugi per specie di interesse conservazionistico alberi appartenenti a specie non autoctone, vivi o morti;
- d) è rilasciato almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera, ove presente;
- e) sono fatti salvi dalle prescrizioni dei punti a), b), c) e d) gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3.; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB;
- f) in tutti gli interventi selvicolturali sono rilasciate tutte le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 50 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;
- g) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- h) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali (diametro inferiore a 10 cm), sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- i) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- j) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- k) gli interventi in bosco diversi dall'abbattimento quali potature, spalcatore ecc. sono ammessi nel rispetto del regolamento forestale regionale vigente.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari, ovvero rinfoltimenti nei boschi degradati con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) rilascio all'evoluzione naturale di aree limitrofe al bosco e creazione di fasce tampone tra bosco e spazi aperti (coltivazioni, impianti di arboricoltura, aree ad uso sportivo, ecc.) per favorire la formazione di un mantello protettivo del soprassuolo forestale e con funzione di ecotono;
- f) il controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare attivamente durante tutti gli interventi selvicolturali; nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere espressamente rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione;
- g) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali aventi estensione non inferiore a 100 ettari accorpati, con superficie unitaria inferiore a 2000 mq ed estensione complessiva non superiore al 10% della superficie boscata;
- h) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni,

fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;

- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e per i boschi misti della pianura alluvionale (91F0))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi non collegati alla gestione generale del popolamento e al di fuori del periodo di curazione o del turno, tranne nel caso in cui essi possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- b) in ciascun intervento selvicolturale, indipendentemente dalla superficie interessata, prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui alla Tab. 3 qualora siano presenti meno di 5 soggetti portaseme di querce e 5 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro; qualora presenti in numero superiore a 5 per area di intervento, è ammesso il prelievo di soggetti portaseme di querce e specie sporadiche condizionato al rilascio in proporzione 1:5 (per ciascuna pianta che può essere abbattuta 4 devono essere rilasciate).

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui semplici o matricinati in governo misto (ceduo composto) o in fustaia disetanea;
- b) convertire il governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore ai 30 anni;
- c) l'avviamento a fustaia va fatto con il criterio dei prelievi selettivi su tutti i soggetti, a scelta per lo strato dominante, di diradamento nei gruppi di perticaia o giovane fustaia

- di latifoglie autoctone e di selezione dei polloni dello strato a ceduo;
- d) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- e) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- f) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- g) in presenza di esemplari di rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione, anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- h) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali. Se la moria interessa una superficie superiore ai 5 ettari, qualsiasi intervento è subordinato a uno specifico progetto approvato dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 14

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. E' vietato:

- a) impiegare fitofarmaci all'interno dell'habitat e per una fascia di almeno 50 m nell'intorno dell'habitat; l'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in vicinanza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente;
- b) creare nuova viabilità o vie di esbosco temporanee che richiedano movimenti di terra;
- c) transitare con qualsiasi mezzo e durante tutto l'anno nei popolamenti impaludati;
- d) transitare e pascolare con ungulati domestici;
- e) intervenire su più di 1/3 dell'habitat all'interno del sito nello stesso anno;
- f) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi nello scrupoloso rispetto degli obblighi seguenti.

2. E' obbligatorio:

- a) mantenere il popolamento ad una evoluzione monitorata o libera, con eventuali interventi di gestione attiva ove la dinamica stazionale o silvigenetica siano sfavorevoli alla sua conservazione, volti a mantenere le diverse fasi di sviluppo dell'habitat caratterizzate da popolamenti vitali e disetanei per gruppi anche grandi, con rinnovazione, gamica, agamica o mista in relazione allo stadio evolutivo ed ai condizionamenti stazionali, o per imperative esigenze di protezione idraulica;
- b) applicare le seguenti specifiche per tipo forestale:
 - 1) pioppeti di pioppo bianco e/o nero: evoluzione monitorata e ove necessario governo a fustaia con tagli a scelta culturali per piccoli gruppi, sfruttando anche la facoltà pollonifera radicale del pioppo bianco, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni; in caso di dinamica fluviale sfavorevole al pioppeto ed in carenza di portaseme locali, inserimento di altre specie caratteristiche dell'habitat con priorità per quelle più idonee alle condizioni e dinamiche stazionali anche in successione, fermo restando quanto previsto all'art. 3;
 - 2) alneti di ontano nero: evoluzione monitorata; al fine evitare la senescenza generalizzata e per mantenere l'habitat è possibile il governo misto per gruppi di rinnovazione/rigenerazione ad età variabile fra 30-40 anni, con matricine-riserve rade, creando aperture pari al doppio dell'altezza media delle piante; conservazione dei portaseme isolati stabili o a piccoli gruppi diradati al loro interno, anche misti con altre latifoglie mesofile (olmi, frassino, pado, ecc.); per imperative esigenze di tutela idraulica possibile ceduazione dei popolamenti in alveo attivo senza rilascio di matricine/riserve, operando su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni, sulla base di progetti previsti definiti o approvati dal soggetto gestore;
- c) in caso di moria del popolamento, rilascio di almeno il 50% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi in caso di fluitazione, e messa a dimora di 5 piantine/talee per ciascun soggetto morto asportato;
- d) in presenza di garzaie, gestione specifica orientata al monitoraggio ed eventuali interventi al fine di garantire un habitat idoneo alla nidificazione delle diverse specie di Ardeidi, nel rispetto delle misure di conservazione generali;
- e) in caso di necessità d'intervento con esbosco in suoli non portanti, è prescritto l'utilizzo di verricello o, dove possibile, il rilascio del legno in bosco;
- f) per le formazioni lineari o a gruppi non costituenti bosco ai fini normativi (L.r. 4/09), incluse le capitozze, è possibile il governo a ceduo o fustaia consuetudinario, con divieto di estirpo e obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dopo il taglio di soggetti d'alto fusto maturi;
- g) in caso di intervento in formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse, effettuare una gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti di provenienza regionale certificata;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali

con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;

- d) contrastare attivamente le specie esotiche invasive o naturalizzate, legnose e non, anche con impiego di prodotti chimici a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- f) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica;
- g) realizzazione di nuove formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse e loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15

(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti aperti, è vietato:

- a) imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi se previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta e sono fatti salvi gli interventi di tutela di habitat e specie curate dal soggetto gestore ;
- b) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive, salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- d) irrigare e fertilizzare le praterie magre; sono fatte salve le normali restituzioni degli animali al pascolo;
- e) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti del soggetto gestore o dal medesimo approvati.

Art. 16

(Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti aperti si applicano i seguenti obblighi:

- a) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di provenienza genetica locale e certificata, ottenute da

- siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto ambientale, oppure fiorume reperito in loco;
- b) per il recupero e il miglioramento delle cotiche pabulari effettuare decespugliamenti o sfalci ripetuti per l'eliminazione delle specie nitrofile;
 - c) impiegare il corretto carico zootecnico ed i turni di pascolo idonei a conservare in modo soddisfacente i terreni a pascolo;
 - d) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
 - e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 17

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali; in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - b) le pratiche pastorali tradizionali, evitando l'instaurarsi di situazioni di carico di bestiame eccessivo;
 - c) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - d) per i terreni a pascolo, la redazione o approvazione da parte del soggetto gestore di piani pastorali che prevedano la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonea a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.

Art. 18

*(Praterie igrofile a *Molinia* (6410) e brughiere a *Calluna* (4030))*

1. Divieti:
 - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
 - b) modificare il regime della falda superficiale;
 - c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
 - d) pascolare nei molinieti a *Molinia cerulea*;
 - e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.
2. Obblighi:
 - a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
 - b) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua fruttificazione.
3. Buone pratiche:
 - a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;

- c) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco obbligatorio, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat a cura del soggetto gestore;
- e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
- f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19

(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono esclusi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni idriche in acque lentiche (paludi e zone umide), permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante, sottoposti a valutazione d'incidenza; in caso di rinnovo di autorizzazioni esistenti deve essere verificato il rispetto delle condizioni previste all'art. 3, comma 1;
- c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla sponda, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi autorizzati devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
- d) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide; è comunque vietata l'immissione diretta ed indiretta di sostanze che causino eutrofizzazione delle acque;
- e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore, che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- f) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo dovranno essere sottoposte all'assenso del soggetto gestore;
- g) navigazione a remi nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- h) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre e la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde;
- i) l'introduzione, reintroduzione o ripopolamento di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna,

crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone.

Art. 20
(Obblighi)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel sito della Rete Natura 2000 IT1110004 STUPINIGI in presenza di ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
- b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
- c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 21
(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività, per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la regolamentazione e razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde, eliminando, deviando o realizzando passerelle sopraelevate per quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa, dei canneti e delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- k) il controllo/eliminazione delle specie vegetali esotiche ed il controllo della copertura arborea di sponda atto a limitare le interferenze con la vegetazione annuale;
- l) la creazione di zone umide in ambienti agricoli, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e fauna selvatiche e di ampliare biotopi relitti;
- m) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;

- n) il mantenimento e trasformazione di colture agricole idroesigenti e che prevedono utilizzo di fertilizzanti in grado di percolare;
 - o) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondosità;
 - p) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - q) sono da promuovere il censimento dei prelievi idrici, degli scarichi urbani, degli scarichi delle attività produttive e la relativa valutazione della compatibilità con le esigenze di conservazione del sito.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 22

(Norme per ambienti con vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme (3130))

Per questi ambienti sono esaustive le prescrizioni di cui ai precedenti art. 19, 20 e 21.

Art. 23

(Norme per ambienti di acque calcaree con alghe del genere Chara (3140))

1. Divieti:
 - a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
 - c) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in corrispondenza di stazioni a *Chara spp.*
2. Obblighi:
 - a) regolamentazione della navigazione, al fine di tutelare le stazioni a *Chara spp.*, se prevista dal piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore.
3. Buone pratiche:
 - a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara spp.*;
 - b) riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e/o rami può alterare pH delle acque e causare evoluzione verso altre cenosi o interrimento.

Art. 24

(Norme per laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharithion (3150))

1. Divieti:
 - a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
 - b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o

realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana*, etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque;
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

CAPO IV – Ambienti delle acque correnti

Art. 25 (Divieti)

1. Nel IT1110004 STUPINIGI negli ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- c) condurre colture che prevedano la lavorazione del suolo nelle aree del demanio idrico fluviale, pertinenze idrauliche e altre proprietà demaniali;
- d) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea durante il periodo riproduttivo (1 marzo-31 luglio) e, nell'arco dello stesso anno, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi; fanno eccezione le sommità arginali dove lo sfalcio si rende necessario per garantire l'attività di sorveglianza idraulica e le scarpate arginali interne

- per esigenze di pronto intervento;
- e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
 - f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica; accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;
 - g) reintrodurre o ripopolare qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone;

Art. 26 (*Obblighi*)

1. Nel sito IT1110004 STUPINIGI negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c) effettuare taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione erbacea-arbustiva di sponda con opportuna alternanza spazio-temporale: su ciascuna sponda il taglio può essere effettuato a tratte di 100 m di lunghezza alternate a tratte non trattate di pari lunghezza; su sponde opposte il trattamento deve essere alternato; il ritorno sulla stessa tratta non può avvenire prima di due anni, vale a dire che la vegetazione deve essere lasciata crescere liberamente su entrambe le sponde almeno ad anni alterni; la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - a. il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;

- b. la ceduazione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - a. il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - b. il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al Capo I del Titolo III delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. I tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° aprile al 15 giugno; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
 - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 negli ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
 - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
 - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f);
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 27

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
 - c) all'interno delle golene, sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
 - d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
 - e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
 - f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione

- discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
 - h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
 - i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
 - j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
 - k) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - l) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - m) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
 - n) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
 - o) regolamentare l'accesso, durante il periodo di nidificazione, agli alvei fluviali, riservandone almeno il 20% in corrispondenza di siti di nidificazione di uccelli coloniali di greto (sterne etc.) e occhione.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 28 *(Divieti)*

1. Nel sito della Rete Natura 2000 STUPINIGI in presenza di ambienti agricoli è fatto divieto di:
- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
 - b) abbruciamento di stoppie e paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di seminativi e prati, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
 - c) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione;
 - d) fra giugno e agosto, nel raggio di almeno 5 km intorno alle colonie riproduttive di chiroterri segnalate dal soggetto gestore, sono vietati i trattamenti antiparassitari del bestiame con farmaci del gruppo delle avermectine (ivermectina, abamectina, eprinomectina, doramectina).

Art. 29
(Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 STUPINIGI in presenza di ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) in aree occupate da garzaie e nell'intorno di 500 m dai nidi, il taglio degli impianti di pioppicoltura specializzata è ammesso dal 1 agosto al 31 gennaio, fermo restando l'obbligo della valutazione d'incidenza come previsto dall'Art. 8;
- c) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) ai fini del controllo della vegetazione lungo i canali è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano il pirodiserbo o la distribuzione di diserbanti; sono fatti salvi l'impiego di formulati previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore.

Art. 30
(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) effettuare il controllo della vegetazione lungo i fossati, la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi senza utilizzare diserbanti o il pirodiserbo; sono fatti salvi l'impiego dei formulati previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
- c) nei trattamenti antiparassitari del bestiame minimizzare il rischio di effetti negativi sull'entomofauna coprofagi, conseguentemente sui predatori entomofagi (chiroteri, uccelli) mediante:
 - 1) utilizzo di farmaci alternativi a quelli del gruppo delle avermectine (ivermectina, abamectina, eprinomectina, doramectina) basati su principi attivi a minor tossicità, quali ad esempio: moxidectina, fenbendazolo, oxfendazolo, levamisolo, morantel;
 - 2) esclusione dell'uso dei boli intraruminali a lento rilascio di avermectine;
 - 3) in caso d'impiego di avermectine, trattamento in periodo autunnale o stabulazione dei capi trattati (indicativamente per un mese) e lo stoccaggio delle feci il tempo necessario affinché perdano di tossicità;
 - 4) in caso d'impiego di avermectine, trattamento scaglionato del bestiame di una stessa area (in modo che sia sempre presente al pascolo, se la stagione lo consente, bestiame non trattato).
- d) l'adozione di misure per la riduzione dei nitrati nelle acque superficiali, quali la creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque;
- e) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal

- punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- f) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - g) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
 - h) nelle aree agricole situate all'interno della proprietà regionale è obbligatorio il ripristino o la creazione di fasce ecotonali (mantello), di larghezza non inferiore a cinque metri, costituite da vegetazione autoctona erbacea ed arbustiva, nella connessione perimetrale tra le zone boscate e quelle prative;
 - i) la creazione di una fascia gestita a prato, larga almeno 1 m, lungo i confini degli appezzamenti;
 - j) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
 - k) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
 - l) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
 - m) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - n) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
 - o) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
 - p) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
 - q) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
 - r) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali;
 - s) nelle aree agricole ricreare, ove assenti, fasce ecotonali (mantello), di larghezza non inferiore a cinque metri, costituite da vegetazione autoctona erbacea ed arbustiva, nella connessione perimetrale tra le zone boscate e quelle prative;
 - t) preventiva ricognizione all'interno dell'appezzamento prima d'iniziare qualsiasi lavorazione agricola, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di avifauna, ungulati selvatici, lagomorfi, rettili, anfibi e favorirne l'allontanamento.

Art. 31

(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie da sfalcio dal piano basale al montano (subalpino)(6510))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo non tradizionali, concimazioni di sintesi o altre pratiche colturali che possano alterare la composizione floristica e causare la compromissione della cotica permanente.

2. Obblighi:

- a) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee;

- b) effettuare concimazioni non superiori ai prelievi di foraggio, utilizzando solo concimi organici;
- c) calcolare i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, adottando tecniche di pascolo turnato per evitare sentieramenti e alterazioni delle caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità sopra prescritte; redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) in caso di invasione di specie nitrofile effettuare lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico per eliminare eventuali specie invasive;
- d) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato con carico equilibrato in base all'offerta.

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I - Specie vegetali

Art. 32

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

CAPO II - Specie animali

Coleotteri

Art. 33

*(Presenza di *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*)*

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi;
- b) divieto di raccolta di individui delle specie;
- c) rimozione di ceppaie del genere *Quercus*.

2. Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
- b) monitoraggio dell'eventuale presenza di cerambicidi del genere *Anoplophora*

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) favorire la ricostituzione dei querceti degradati e la loro rinaturalizzazione;
- c) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- d) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Lepidotteri

Art. 34

*(Presenza di *Zerynthia polyxena*)*

1. Divieti:

- a) divieto di raccolta di individui della specie;

- b) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.
2. Obblighi:
- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
 - c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei in cui *Zerynthia* è segnalata.
3. Buone pratiche:
- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea e di protezione dal danneggiamento degli ungulati.
 - b) Incentivare una gestione agricola semi-estensiva che garantisca una diversificazione del paesaggio agrario (mantenere la presenza di zone prative e agricole interrotte da siepi, cespugli e alberi sparsi);
 - c) programmare e monitorare la reale riduzione di immissioni di sostanze tossiche (erbicidi, pesticidi, concimi a base di fosfati e nitrati) e dell'inquinamento idrico.

Art. 35

(Presenza di Euphydryas a. aurinia)

1. Divieti:
- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
 - b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
 - c) divieto di raccolta di individui della specie.
2. Obblighi:
- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
 - b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Succisa pratensis*);
 - c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
 - d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Buone pratiche:
- a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di apposito piano di gestione;
 - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
 - c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 36

(Presenza di Lycaena dispar)

1. Divieti:
- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere);

- b) sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

2. Buone pratiche:

- a) programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
- b) evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- c) sfalci periodici invernali in ambienti di prateria umida.

Anfibi

Art. 37

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana temporaria*, *Rana lessonae*, *Bufo viridis*)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni e altre raccolte d'acqua permanenti;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- d) captazioni e interventi che possano portare nei siti la riduzione della disponibilità idrica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) monitoraggio dell'apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall'agricoltura intensiva.

Rettili

Art. 38

(Presenza di *Lacerta viridis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*)

1. Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V Titolo III per gli ambienti agricoli.

2. Buone pratiche:

- a) manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre, elementi ecotonali, utili per erpetofauna, ma anche per micromammiferi e passeriformi migratori abituali.

Uccelli

Art. 39

(Presenza di *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Sylvia borin*, *Scolopax rusticola*, *Falco subbuteo*, *Falco peregrinus*, *Turdus philomelos*, *Columba oenas*)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate ai Capi I e V del Titolo III per gli ambienti forestali ed agricoli si applicano le seguenti.
2. Buone pratiche:
 - a) mantenere le aree prative favorendo la presenza di ecotoni con cespuglieti radi;
 - b) il soggetto gestore dovrà attuare, incentivare o prescrivere interventi sulle linee elettriche aeree al fine di minimizzare il rischio elettrocuzione e impatto con i cavi sospesi.

Art. 40

(Presenza di *Milvus migrans* e *Columba oenas*)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate al Titolo III Capo I per gli ambienti forestali e al Capo V per gli ambienti agricoli si applicano i seguenti.
2. Obblighi:
 - a) rilascio degli esemplari arborei con nidificazioni accertate dal soggetto gestore del Sito;
 - b) limitare ogni forma di disturbo nei pressi di nidi occupati (ad es. riprese fotografiche e osservazione diretta non a scopo scientifico).

Art. 41

(Presenza di *Alcedo atthis*, *Circus cyaneus*)

1. Oltre alle misure indicate agli art. 3 e 4 delle presenti misure di conservazione, si applicano i seguenti.
2. Divieti
 - a) disturbo dei siti di nidificazione, dove presenti.
3. Buone pratiche:
 - a) misure di gestione del flusso turistico o divieto di accesso in zone particolarmente sensibili specialmente durante il periodo di riproduzione (isolotti rocciosi o sassosi in laghi o banchi di ghiaia nei greti fluviali, oppure paludi, stagni o praterie umide);
 - b) conservazione, rinaturalizzazione, e creazione di nuove zone umide;
 - c) Interventi di miglioramento dell'habitat a canneto (*Phragmites* spp.) quali sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento degli specchi d'acqua liberi, favorendo tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio a raso;
 - d) Il soggetto gestore dovrà attuare, incentivare o prescrivere interventi sulle linee elettriche aeree al fine di minimizzare il rischio di elettrocuzione e d'impatto con i cavi sospesi.

Mammiferi

Art. 42

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. Divieti:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei chiroterri ai loro siti di rifugio;
- b) nei periodi di presenza dei chiroterri, l'illuminazione dei siti di rifugio e degli accessi attraverso cui transitano gli esemplari per entrare e uscire;
- c) nei periodi di presenza dei chiroterri, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo) che interessino volumi utilizzati dalle colonie come rifugi o interferiscano con l'accessibilità degli esemplari ai medesimi;
- d) allestire impalcature esterne che siano mantenute nel sito nei periodi di presenza dei chiroterri e che ne schermano le vie di transito;
- e) durante i periodi e le ore di presenza dei chiroterri l'accesso ai locali in cui essi si rifugiano; sono fatti salvi i casi per motivazioni di pubblica incolumità, studio scientifico o compatibilizzazione della protezione dei chiroterri con le diverse esigenze antropiche.

2. Obblighi:

- a) nei periodi di presenza dei chiroterri è fatto obbligo di mantenere pervie al transito degli esemplari le aperture che essi utilizzano per spostarsi fra siti di rifugio e ambiente esterno;
- b) in caso di utilizzo da parte di colonie di specie incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, gli interventi di cui al punto 1, lettere c) e d) – effettuabili solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito – devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- c) nel caso di edifici/siti del Patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche, in assenza di informazioni sulla presenza/assenza di chiroterri, gli interventi di cui alla casistica che segue devono essere subordinati alla presentazione al soggetto gestore della richiesta della verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza, anche mediante la compilazione della scheda guida di cui all'allegato C:
 - 1) lavori di restauro/ristrutturazione (compresi quelli di rifacimento/adeguamento di impianti) e/o cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo) che coinvolgano volumi sottotetto o sotterranei o, qualora siano stati per lungo tempo inutilizzati, altri volumi;
 - 2) apposizione di barriere (cancelli o altro) per controllare l'accesso antropico e/o di fauna sgradita (piccioni, topi, ratti) a volumi sottotetto o sotterranei;
 - 3) allestimento di nuovi impianti o potenziamento di impianti preesistenti finalizzati all'illuminazione decorativa notturna attraverso fari esterni o interni;
 - 4) lavori di manutenzione straordinaria;
- d) in caso di rinvenimento di colonie di chiroterri all'interno di componenti dell'edificio, è fatto obbligo di segnalarle al Soggetto gestore;
- e) nelle nuove installazioni di pali della luce, del telefono, degli impianti anti-frane/valanghe e nella realizzazione di ponti/viadotti che presentino pilastri internamente cavi e lisci, eventuali aperture simili ai fori dei picchi devono essere chiuse al fine di evitare intrappolamenti di esemplari al loro interno.

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) realizzazione di interventi che aumentino l'idoneità ad accogliere chiroterri di edifici/infrastrutture già utilizzati o non ancora utilizzati da chiroterri, agendo su uno o più dei fattori citati nel seguito:
 - 1) incremento della disponibilità di vani/nicchie per il rifugio;
 - 2) miglioramento dell'accessibilità per i chiroterri;
 - 3) *miglioramento delle condizioni per l'appiglio*;
 - 4) miglioramento del microclima (in rapporto alle esigenze dei chiroterri) dei vani utilizzati o utilizzabili come rifugi;
 - 5) qualora siano presenti fonti di disturbo acustico, miglioramento dell'isolamento acustico dei vani utilizzati o utilizzabili come rifugi;
 - 6) incremento dell'oscuramento dei vani che gli esemplari utilizzano o potrebbero utilizzare come rifugi e per spostarsi fra rifugi e ambiente esterno;
 - 7) conservazione/ripristino dell'oscurità naturale notturna nei dintorni degli edifici o delle infrastrutture;
 - 8) rimozione dei manufatti che possono essere causa di ferimento, intrappolamento o mortalità di esemplari o loro sostituzione con soluzioni che minimizzino tali rischi;
 - 9) esclusione o significativa riduzione della presenza di piccioni, senza che ciò incida negativamente sulla possibilità di utilizzo del sito da parte dei chiroterri;
 - 10) minimizzazione del rischio di predazione sui chiroterri, qualora il medesimo rappresenti un significativo fattore d'impatto sulle colonie;
- b) azioni di informazione/sensibilizzazione del pubblico (vasto e di settore) inerenti alla conservazione dei chiroterri nell'edificato.

Art. 43

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o artificiali)

1. Sono vietati:

- a) la turisticizzazione delle cavità naturali (grotte) e, qualora durante l'anno ospitino chiroterri, quella delle cavità artificiali; il divieto comprende le manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, allestimento di presepi, ecc.) a meno che sia accertato che queste ultime non interessano il periodo di presenza degli esemplari;
- b) altri interventi e tipologie di destinazione d'uso delle cavità naturali e artificiali che possano determinare mortalità o abbandono dei siti da parte dei chiroterri;
- c) l'alterazione delle condizioni microclimatiche delle cavità naturali (grotte) tramite apertura di setti o rami ostruiti, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi gli interventi esplicitamente volti alla conservazione dei chiroterri;
- d) l'alterazione delle condizioni microclimatiche delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri con interventi del tipo di quelli alla lettera b); sono fatti salvi gli interventi esplicitamente volti alla conservazione dei chiroterri e, qualora non abbiano un significativo impatto negativo sui chiroterri, gli interventi limitati a porzioni minori delle cavità;
- e) la realizzazione di impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, l'interno o gli ingressi delle cavità naturali (grotte); nel caso di impianti già realizzati che interessino grotte utilizzate da chiroterri, nei periodi di presenza degli esemplari è vietata l'illuminazione delle aree in cui i medesimi si rifugiano e attraverso cui transitano per entrare e uscire;
- f) la realizzazione di impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, l'interno o gli ingressi delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri e, nel caso di impianti già esistenti, l'illuminazione delle aree in cui si rifugiano i chiroterri e attraverso cui transitano per entrare e uscire; sono fatti salvi i casi di realizzazione di impianti

limitati all'illuminazione di porzioni minori delle cavità, qualora non abbiano un significativo impatto negativo sui chiroterri;

- g) la realizzazione di nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) nel raggio di 500 metri dall'ingresso delle cavità naturali (grotte); sono fatti salvi i casi di piccole infrastrutture (bacheche, vani deposito di attrezzature, ecc.) finalizzate all'informazione/sensibilizzazione pubblica;
- h) la realizzazione di nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) nel raggio di 500 metri dall'ingresso delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri; sono fatti salvi i casi gli interventi che non hanno un significativo impatto negativo sui chiroterri e la realizzazione di piccole infrastrutture (bacheche, vani deposito di attrezzature, ecc.) finalizzate all'informazione/sensibilizzazione pubblica;
- i) l'accesso alle parti delle cavità utilizzate dai chiroterri come rifugi e a quelle in cui transitano per entrare e uscire, durante i periodi e nelle ore in cui sono presenti esemplari; sono fatti salvi i casi per motivazioni di pubblica incolumità, studio scientifico o compatibilizzazione della protezione dei chiroterri con le diverse esigenze antropiche;
- j) l'alterazione dei substrati (pavimenti, pareti e volte) delle grotte;
- k) la cementificazione e, in generale, ogni intervento che determini scomparsa di anfratti in cui possono rifugiarsi gli esemplari all'interno delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri; sono fatti salvi i casi di interventi localizzati di messa in sicurezza realizzati al di fuori del periodo di presenza delle colonie e, qualora non abbiano un significativo impatto negativo sui chiroterri, altri interventi limitati a porzioni minori delle cavità;
- l) la chiusura degli accessi di tutte le grotte, nonché delle cavità totalmente o parzialmente artificiali che ospitano chiroterri durante l'anno, con soluzioni che impediscano od ostacolino significativamente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroterri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità naturali o artificiali che durante l'anno ospitano chiroterri è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere ai siti;
- b) gli interventi di cui al punto 1, lettere d), f) ed j) che possono essere consentiti su porzioni minori delle cavità e quelli di cui alla lettera g) (fatta eccezione per le piccole infrastrutture per informazione/sensibilizzazione pubblica, che sono sempre consentite) devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza.

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) ai fini del controllo dell'accessibilità e del disturbo antropico, recinzione dell'area che ospita gli accessi alle cavità naturali o artificiali; in alternativa, qualora sia accertato che ciò non costituisce un ostacolo significativo al transito dei chiroterri presenti, l'obiettivo di controllare l'accesso antropico può essere raggiunto anche dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni;
- b) ripristino di condizioni di idoneità per i chiroterri in grotte precedentemente turisticizzate;

- c) minimizzazione del disturbo antropico in grotte per le quali non si dispone di informazioni circa la presenza/assenza di chiroterri;
- d) conservazione/ripristino dell'oscurità naturale notturna nei dintorni di cavità naturali e artificiali;
- e) miglioramento dell'accessibilità per i chiroterri a cavità naturali e artificiali;
- f) realizzazione di interventi che aumentino l'idoneità ad accogliere chiroterri delle cavità sotterranee parzialmente o totalmente artificiali già utilizzate o non ancora utilizzate da chiroterri, agendo su uno o più dei fattori citati nel seguito:
 - 1) incremento della disponibilità di vani/nicchie per il rifugio;
 - 2) miglioramento delle condizioni per l'appiglio;
 - 3) miglioramento del microclima (in rapporto alle esigenze dei chiroterri) delle gallerie utilizzate o utilizzabili come rifugi;
 - 4) qualora siano presenti fonti di disturbo acustico, miglioramento dell'isolamento acustico delle gallerie utilizzate o utilizzabili come rifugi;
 - 5) incremento dell'oscuramento delle gallerie che gli esemplari utilizzano o potrebbero utilizzare come rifugi e per spostarsi fra rifugi e ambiente esterno;
 - 6) rimozione dei manufatti che possono essere causa di ferimento, intrappolamento o mortalità di esemplari o loro sostituzione con soluzioni che minimizzino tali rischi;
- g) azioni di informazione/sensibilizzazione del pubblico (vasto e di settore) inerenti alla conservazione dei chiroterri nelle cavità sotterranee naturali e artificiali.

Art. 44

(Altre misure per i Chiroterri)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate al Titolo III Capo I per gli ambienti forestali, e al Titolo IV Capo II per gli edifici, le infrastrutture, gli ambienti sotterranei naturali o artificiali, si applicano i seguenti.
2. Obblighi:
 - a) valutazione d'incidenza dei piani e degli interventi di illuminazione che possono incidere sulla conservazione dei chiroterri e, in particolare, di quelli relativi ai nuovi impianti extraurbani di illuminazione di infrastrutture lineari, rotatorie, impianti sportivi, parcheggi, ponti, argini, dighe, insediamenti industriali/commerciali.
 - b) informazione di autorità e tecnici del settore veterinario/zootecnico circa gli effetti dei trattamenti antiparassitari del bestiame sui chiroterri e le soluzioni per evitare i problemi;
 - c) informazione dei soggetti coinvolti nella gestione degli edifici/siti del Patrimonio culturale rilevanti per la conservazione dei chiroterri e impostazione di processi decisionali coerenti con le disposizioni di tutela della chiroterrofauna;
 - d) informazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle componenti infrastrutturali rilevanti per i chiroterri e impostazione di processi decisionali coerenti con le disposizioni di tutela della chiroterrofauna.
3. Buone pratiche:
 - a) misure/interventi di gestione che migliorino la qualità ambientale ai fini del foraggiamento, del rifugio e/o del transito di chiroterrofauna e, segnatamente, la realizzazione di corridoi ecologici finalizzati al ripristino della connettività fra aree forestali.

Art. 45

(Presenza di Muscardinus avellanarius)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli si applicano le seguenti.
2. Buone pratiche:

- a) Contrastare la frammentazione degli habitat con il mantenimento e potenziamento di siepi interpoderali in connessione con le formazioni forestali presenti, al fine di consentire la vagilità della specie in ambienti agricoli.
- b) Preservare le aree forestali, soprattutto se presentano un buono strato arbustivo;
- c) Costruire sottopassi, sovrappassi e sistemi che rendano sicuro l'attraversamento di strade;
- d) Regolamentare nelle aree agricole e peri-urbane gli incendi alle sterpaglie ai lati dei campi;
- e) Incentivare la costruzione ed il posizionamento di nidi artificiali in aree cotonali, forestali e anche all'interno di parchi e giardini urbani.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presenti misure di conservazione vengono applicate le specifiche normative di settore nazionali e regionali.

ALLEGATI

ALLEGATO A – Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel IT1110004 STUPINIGI.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti steppici – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie – Praterie umide 	6510
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini 	<ul style="list-style-type: none"> – Querceti mesofili – Vegetazione ripariale arborea 	9160, 91E0*, 91F0
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti fluviali – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione ripariale arborea 	91E0*, 91F0
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie presenti nel sito comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive.

Legenda: Habitat = Direttiva 1992/43/EC

Uccelli = Direttiva 2009/147/EC

LR = Liste Rosse Italiane IUCN

Gruppo	Nome	Tutela	Allegato
Invertebrati	<i>Cerambix cerdo</i>	Habitat	II
Invertebrati	<i>Euphydryas aurinia</i>	Habitat	II
Invertebrati	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Lucanus cervus</i>	Habitat	II
Invertebrati	<i>Lycaena dispar</i>	Habitat	II, IV
Invertebrati	<i>Sympetrum depressiusculum</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Sympetrum meridionale</i>	LR	LR
Pesci	<i>Gobio benacensis</i>	LR	LR
Pesci	<i>Leuciscus souffia</i>	Habitat	II
Anfibi	<i>Bufo viridis</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Hyla intermedia</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Rana dalmatina</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Rana temporaria</i>		
Anfibi	<i>Rana lessonae</i>		
Anfibi	<i>Triturus carnifex</i>	Habitat	II, IV
Rettili	<i>Coronella austriaca</i>	Habitat	II, IV
Rettili	<i>Elaphe longissima</i>	Habitat	II, IV
Rettili	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Habitat	II, IV
Rettili	<i>Lacerta (viridis) bilineata</i>	Habitat	IV
Rettili	<i>Podarcis muralis</i>	Habitat	IV
Uccelli	<i>Accipiter gentilis</i>		
Uccelli	<i>Accipiter nisus</i>		
Uccelli	<i>Alauda arvensis</i>	Uccelli	II LR
Uccelli	<i>Alcedo atthis</i>	Uccelli	I
Uccelli	<i>Anas platyrhynchos</i>	Uccelli	II
Uccelli	<i>Anthus spinoletta</i>		
Uccelli	<i>Anthus trivialis</i>	LR	LR
Uccelli	<i>Asio otus</i>		
Uccelli	<i>Athene noctua</i>		
Uccelli	<i>Carduelis chloris</i>	LR	LR
Uccelli	<i>Certhia brachydactyla</i>		
Uccelli	<i>Ciconia ciconia</i>	Uccelli	I
Uccelli	<i>Circus cyaneus</i>	Uccelli	I
Uccelli	<i>Circus pygargus</i>	Uccelli	I LR
Uccelli	<i>Columba livia</i> var. domestica	Uccelli	II
Uccelli	<i>Columba oenas</i>	LR	LR
Uccelli	<i>Columba palumbus</i>	Uccelli	II
Uccelli	<i>Delichon urbica</i>	LR	LR
Uccelli	<i>Dendrocopos minor</i>		
Uccelli	<i>Dryocopus martius</i>	Uccelli	I
Uccelli	<i>Emberiza cia</i>		
Uccelli	<i>Emberiza cirius</i>		
Uccelli	<i>Emberiza citrinella</i>		
Uccelli	<i>Falco peregrinus</i>	Uccelli	I

Uccelli	Falco subbuteo		
Uccelli	Hippolais poliglotta		
Uccelli	Hirundo rustica	LR	LR
Uccelli	Jynx torquilla	LR	LR
Uccelli	Lanius collurio	Uccelli	I LR
Uccelli	Merops apiaster		
Uccelli	Miliaria calandra		
Uccelli	Milvus migrans	Uccelli	I LR
Uccelli	Motacilla flava	LR	LR
Uccelli	Oenanthe oenanthe	LR	LR
Uccelli	Passer italiae	LR	LR
Uccelli	Passer montanus	LR	LR
Uccelli	Pernis apivorus	Uccelli	I
Uccelli	Phalacrocorax carbo		
Uccelli	Phylloscopus bonelli		
Uccelli	Phylloscopus sibilatrix		
Uccelli	Pyrrhula pyrrhula	LR	LR
Uccelli	Saxicola torquata		
Uccelli	Scolopax rusticola	Uccelli	II
Uccelli	Serinus serinus		
Uccelli	Sitta europaea		
Uccelli	Sylvia borin		
Uccelli	Turdus philomelos		
Uccelli	Turdus pilaris	LR	LR
Uccelli	Tyto alba		
Uccelli	Upupa epops		
Uccelli	Vanellus vanellus	Uccelli	II
Mammiferi	Hypsugo savii	Habitat	IV
Mammiferi	Muscardinus avellanarius	Habitat	IV
Mammiferi	Pipistrellus kuhlii	Habitat	IV
Mammiferi	Pipistrellus pipistrellus	Habitat	IV
Mammiferi	Plecotus auritus vel macrobullaris	Habitat	IV
Mammiferi	Tadarida teniotis	Habitat	IV

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis,
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Prunus avium,
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraeaster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

ALLEGATO B - Entità problematiche e specie alloctone

Entità problematiche:

Scoiattolo americano (*Sciurus carolinensis*) X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie) X
Rana toro (*Lithobates catesbeianus*) X
Rane verdi alloctone (*Rana*, o *Pelophylax*, *ridibunda* sensu lato) X
Nutria (*Myocastor coypus*) X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne *Emys orbicularis*) X
Molluschi (*Corbicula fluvialis*, *Anodonta woodiana*, *Arion lusitanicum*, *Dreissena Polymorpha*)

Specie ittiche alloctone

Abramide (*Abramis brama*)
Aspio (*Aspius aspius*)
Barbo europeo (*Barbus barbus*)
Pesce rosso e Carassio (*Carassius*, tutte le specie)
Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*)
Cobite di stagno orientale o misgurno (*Misgurnus anguillicaudatus*)
Gambusia (*Gambusia holbrooki*)
Gobione europeo (*Gobio gobio*, ad eccezione del taxon padano, *G. benacensis*)
Luccio europeo (*Esox lucius*, ad eccezione del taxon padano, *E. cisalpinus*)
Persico sole (*Lepomis gibbosus*)
Persico trota (*Micropterus salmoides*)
Pesce gatto (*Ictalurus melas*)
Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)
Rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*)
Rutilo o gardon (*Rutilus rutilus*)
Salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*)
Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
Sandra o lucioperca (*Stizostedion lucioperca*)
Siluro (*Silurus glanis*)

Specie vegetali alloctone:

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi" e s.m.i..

Entità problematiche per la gestione selvicolturale:

Acer negundo X
Ailanthus altissima X
Alternanthera philoxeroides
Amaranthus spp. (solo specie alloctone)
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia trifida
Amorpha fruticosa X
Apios americana
Artemisia annua
Artemisia verlotiorum
Arundo donax
Azolla spp.
Bidens frondosa
Broussonetia papyrifera
Buddleja davidii
Carex vulpinoidea
Commelina communis
Cyperus spp. (solo specie alloctone)
Eichornia crassipes

Eleocharis obtusa
Elodea spp.
Eragrostis curvula
Fallopia (Reynoutria) tutte le specie X
Heracleum mantegazzianum
Heteranthera reniformis
Humulus japonicus
Impatiens balfourii X
Impatiens glandulifera X
Impatiens parviflora X
Lagarosiphon major
Lemna minuta
Leptochloa fascicularis
Lonicera japonica X
Ludwigia peploides
Miriophyllum aquaticum
Murdannia keisak
Najas gracillima
Nelumbo nucifera
Oenothera spp.
Parthenocissus quinquefolia X
Paspalum disticum
Pawlonia tomentosa
Persicaria nepalensis
Phytolacca americana
Prunus laurocerasus
Prunus serotina X
Pueraria lobata X
Quercus rubra X
Robinia pseudoacacia (*)
Rudbeckia laciniata
Senecio inaequidens
Sicyos angulatus X
Solanum carolinense
Solidago gigantea
Sorghum halepense
Spiraea japonica X
Sporobolus spp.
Trachicarpus fortunei
Ulmus pumila X
Woolfia arrhiza